



Deliberazione n. 44/2022/PAR  
Comune di Roma capitale

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**  
composta dai magistrati

Antonio MEZZERA	presidente relatore
Laura d'AMBROSIO	consigliera
Mauro NORI	consigliere
Francesco SUCAMELI	consigliere
Ottavio CALEO	referendario
Marinella COLUCCI	referendaria
Giuseppe LUCARINI	referendario

nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022

ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la nota n. 7489 del 29 marzo 2022, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha trasmesso una richiesta di parere del sindaco del Comune di Roma capitale;

VISTA l'ordinanza n. 11 del 1° aprile 2022, con cui il presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

UDITO il relatore Antonio Mezzera;

**RITENUTO IN FATTO**

Con la nota in premessa si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa dell'art. 13-bis (*rectius* 13-quater) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, inserito nella legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, rispetto al procedimento di approvazione della proposta di

bilancio di un'azienda speciale, pervenuto all'ente locale, ma non ancora approvato dall'organo competente, dal momento che con l'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell'azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, come novellato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

a) L'istanza non presenta profili di irricevibilità o di inammissibilità soggettiva, in quanto avanzata tramite il Consiglio delle autonomie dal sindaco del Comune, rappresentante legale dell'ente, ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

Sull'ammissibilità oggettiva, la Corte ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della contabilità pubblica coincidente con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici; la stessa non è una consulenza generalizzata, dovendo, peraltro, essere intesa in una prospettiva dinamica che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri. Le Sezioni regionali non si pronunciano su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi attinenti a casi concreti o ad atti gestionali; infatti, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di coamministrazione (*ex multis*, Sez. contr. Marche, delib. n. 21/2012/PAR) e "non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari" (Sez. autonomie, delib. n. 24/2019/QMIG).

La richiesta di parere, nella sua connotazione di generalità e astrattezza, può ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché finalizzata a ricevere lumi sulla corretta interpretazione da fornirsi alle previsioni recate da una norma ascrivibile alla contabilità pubblica.

b) Sul merito della questione proposta, per l'art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella versione originaria, per le aziende speciali, "dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci".

Nella conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, la l. 23 luglio 2021, n. 106, ha inserito, all'art. 1, comma 555, l'ultimo periodo: *"Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale"*.

Lo stesso articolo è stato da ultimo modificato dall'art. 13-*quater* della l. di conv. 28 marzo 2022, n. 25, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, che ha aggiunto, dopo le parole *"idoneo piano di risanamento aziendale"* l'inciso *"che può prevedere, da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267"*.

Alla luce dello *ius superveniens*, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 1, comma 555, primo periodo (quattro dei cinque esercizi con un risultato negativo), il comune, in alternativa alla messa in liquidazione dell'ente, può approvare un idoneo piano di risanamento dell'azienda speciale e ripianarne le perdite anche in deroga alle ordinarie condizioni sopra richiamate.

L'azienda speciale, disciplinata dall'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, è un ente strumentale del comune, con personalità giuridica, statuto proprio e autonomia imprenditoriale. L'ente locale (comma 6) conferisce all'azienda il capitale di dotazione, determina indirizzi e finalità, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvedendo alla copertura dei costi sociali. Gli atti fondamentali (il piano-programma, comprendente il contratto di servizio, che disciplina i rapporti tra l'ente e l'azienda; il bilancio di esercizio, il *budget* economico almeno triennale, il piano degli indicatori di bilancio) sono soggetti all'approvazione del Consiglio comunale (art. 114, comma 8).

Pertanto, l'innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

Peraltro, ogni scelta che il Comune intenderà adottare per la soluzione di problematiche gestionali connesse alle norme sopra richiamate – una volta accertata la

sussistenza delle relative condizioni giuridiche e fattuali - è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità, non potendo, in sede consultiva, la Corte interferire con l'attività gestoria dell'amministrazione e con eventuali iniziative o valutazioni rimesse ad altre magistrature.

**P.Q.M.**

enunciato nelle considerazioni esposte il parere della Sezione,

**DISPONE**

che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'ente istante e al Consiglio delle autonomie locali del Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

*f.to digitalmente*

**Antonio MEZZERA**

Depositata in Segreteria il 12 aprile 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

*f.to digitalmente*

**Aurelio CRISTALLO**